

TUTELA DELLA LAVORATRICE IN GRAVIDANZA

RIFERIMENTI NORMATIVI E RISCHI PRESENTI

- Visto il Capo II del D.Lgs. 26 Marzo 2001, con che prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio;
- Visto il documento INAIL "La lavoratrice in gravidanza" del 2002 e le linee guida della Commissione della Comunità Europee per la valutazione degli agenti chimici, fisici, biologici, ritenuti pericolosi per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. Considerato che tali linee guida distinguono i pericoli cui si possono trovare esposte le lavoratrici suddette in generici e specifici, in considerazione di molteplici fattori quali i movimenti e le posizioni di lavoro, i disagi fisici e mentali connessi all'attività svolta;
- Visto il Decreto Legislativo 23 Aprile 2003, n°115 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità"
- Visto il D.Lgs 159/2016 attuativo della Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici;
- Vista la Direttiva n°1 del 2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica "Comportamenti e atti delle pubbliche amministrazioni di cui all'Art.1 c. 2 T.U. 30 Marzo 2001 n°165 ostativi all'allattamento";
- Preso atto dell'orientamento dell'autorità giudiziaria (Sentenza Tribunale di Como n°260/2013, Tribunale di Pisa n°94/2017, Consiglio di Giustizia Amministrativa n°163/2017, Corte UE 19.09.18 causa C41/17, ecc.);
- Considerato che nelle Linee Diretrici Europee ritroviamo quale definizione di pericolo "quella proprietà o qualità intrinseca per cui una cosa (per esempio: materie, materiali, metodi e pratiche di lavoro) può provocare un danno" e pertanto devono "considerarsi come pericolose una serie di situazioni lavorative nelle quali non è tangibile l'agente nocivo". Visto che nelle stesse linee direttrici, viene evidenziato il disagio cui sono esposte le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento: gli orari di lavoro prolungati, l'affaticamento mentale o fisico con stanchezza correlata alla gravidanza e al periodo post natale. Visto che viene inoltre evidenziata la fatica derivante dallo stare in piedi e le attività in postura seduta, quali ad esempio quelle esercitate dalle addette al videoterminale, ecc., Visto che "qualora le condizioni di lavoro risultino troppo dispendiose dal punto di vista fisico o mentale, il datore di lavoro deve provvedere affinché le donne incinte o le madri che allattano abbiano la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate" ed ancora "protezione delle gestanti e delle donne che allattano dai rischi derivanti da una alimentazione inadeguata e da quelli di infezioni o di patologie renali per mancanza di adeguate infrastrutture igieniche";

Visto quanto sopra e richiamato l'obbligo per il Dirigente Scolastico di verificare se le mansioni della mamma/lavoratrice possono essere dannose per l'allattamento, di seguito si sintetizzano

I RISCHI PRESENTI PER IL PERSONALE SCOLASTICO DI COMPETENZA

- **INSEGNANTI** (1) Esposizione ad agenti biologici: eventuali malattie infettive, quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni, particolarmente presenti nelle classi numerose/affollate; (2) Carichi posturali scorretti e prolungati nel tempo, in presenza di bambini molto piccoli o problematici; (3) Stress: tragitto casa-lavoro o carichi di lavoro istituzionale, ecc. Quest'ultimo particolarmente evidente per le Insegnanti di Sostegno, con aggravio per lo **sforzo fisico** dovuto all'eventuale aiuto all'alunno diversamente abile.

- **COLLABORATRICI SCOLASTICHE** (1) Esposizione ad agenti biologici: eventuali malattie infettive, quali varicella, rosolia, Covid-19, ecc. trasmesse dagli alunni; (2) Sforzo fisico durante il lavoro con pericolo di colpi e urti;

(3) Esposizione ad eventuali agenti chimici, quali prodotti per le pulizie erroneamente utilizzati.

- **ASSISTENTI AMMINISTRATIVE** (1) Esposizione ad agenti biologici: eventuali malattie infettive - varicella e rosolia - trasmesse dagli alunni; (2) Carichi posturali scorretti e prolungati: utilizzo dei videotermini, ecc.

In merito si evidenzia che **per l'Istituzione Scolastica di competenza non risulta possibile mitigare i rischi elencati nei confronti dell'allattamento**; anche gli eventuali **demansionamenti o diverse utilizzazioni non garantiscono infatti dai rischi dovuti allo stress ed all'ambiente fisico** - malattie infettive quali varicella, rosolia, Covid-19, ecc. trasmesse dagli alunni.

CRITERI SEGUITI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il presente documento è stato redatto, dopo attento studio dei provvedimenti normativi di riferimento, anche in relazione alla bibliografia che inizia a prodursi in merito (contributi via internet, ecc.). Si sono preliminarmente elaborate delle "Norme procedurali" a garanzia del "recepimento degli obblighi" derivanti dal D.Lgs. 151/01, quindi si sono evidenziate le "Condizioni di lavoro" che possono costituire un rischio per la lavoratrice. Infine si sono elaborate n°2 Schede contenenti gli indici valutativi e le indicazioni sulle misure d'intervento ritenute necessarie in via provvisoria ed in via definitiva. I simboli utilizzati in tali schede rappresentano ideograficamente le seguenti informazioni corrispondenti a tre differenti livelli di rischio:

	ATTENZIONE		URGENTE		MOLTO PERICOLOSO
---	------------	---	---------	---	------------------

NORME PROCEDURALI

Le lavoratrici hanno l'obbligo di comunicare al Dirigente Scolastico il proprio stato di gravidanza, non appena accertato. Analoga comunicazione devono effettuare le lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in affidamento. Per tali soggetti si applicano le seguenti tutele fino al compimento del settimo mese di età del figlio. La lavoratrice che, in possesso dei requisiti di cui sopra, dovesse risultare priva della vaccinazione contro il **virus della rosolia o contro il Covid-19** deve darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.

La lavoratrice che risultasse non sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione (**attestato con certificato medico**) dovrà essere eventualmente autorizzata dalla **ASL di competenza o dall'Ispettorato del Lavoro, in altro servizio fuori dall'edificio scolastico di competenza di codesta Istituzione Scolastica o meglio posta in "astensione" dal lavoro.**

La lavoratrice in caso di complicazioni sanitarie (minaccia di aborto, ecc.) qualora il medico non dovesse ravvisare gli estremi per il congedo sarà utilizzata in luoghi raggiungibili senza l'uso di scale: piano terra o piani superiori ma con ascensore, e in attività concordate con il medico scolastico.

CONDIZIONI DI LAVORO - COMPORTANTI - ESPOSIZIONI AL RISCHIO PER LE GESTANTI NELLA SCUOLA

Le attività che si svolgono all'interno dell'Istituzione Scolastica si possono dividere in tre categorie:

1. attività di docenza;
2. attività amministrative (addetti di segreteria);
3. attività di assistenza e piccola manutenzione (collaboratori scolastici).

Per le rispettive categorie si riportano le necessarie avvertenze/prescrizioni, atte a garantire adeguati livelli di tutela.

1. Per quanto riguarda le Insegnanti, si evidenzia la necessità di un'attenta valutazione delle singole realtà scolastiche onde evitare eccessivi stress psicofisici legati alla formazione delle classi (alunni caratteriali, borderline, ecc.). Ove opportuno sarà cura del Dirigente Scolastico riorganizzare i tempi e le modalità dell'insegnamento. Onde evitare i rischi connessi con le radiazioni non ionizzanti, si dovranno tassativamente rispettare i limiti di tolleranza ammessi dalla normativa comunitaria per i computer e i relativi video; si ricorda che il rispetto di tali limiti è garantito dalla presenza del marchio di omologazione (etichetta CE sul retro). Per la lavoratrice in gravidanza, si dispone il **divieto di utilizzare i Laboratori di Informatica**; con tale definizione si comprendono tutte le aule con postazioni multiple di PC, dotate di apparati di accesso wireless - access point all'interno dell'aula. Infine, onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor si devono invece garantire adeguati e naturali ricambi d'aria oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

2. Per quanto riguarda le lavoratrici addette alla Segreteria, oltre alle citate prescrizioni relative alla omologazione degli apparati e dei mezzi informatici si evidenzia la necessità di organizzare adeguatamente le modalità operative onde prevenire stress psicofisici: periodiche pause sia nell'uso del videoterminale che nel lavoro alla scrivania. Per la lavoratrice in gravidanza, si dispone il **divieto di utilizzare i locali** dotati di apparati di accesso wireless (access point) interni. Al fine di mitigare adeguatamente tale rischio è sufficiente garantire una **postazione amministrativa dotata di PC cablato in rete**; tale locale pertanto dovrà risultare privo di " ripetitori di segnale / sorgenti elettromagnetiche ", quindi **l'eventuale access point dovrà essere " esterno " e a distanza di sicurezza** (minimo tre metri oltre il confine/tramezzo).

A titolo precauzionale si dispone inoltre il **divieto di effettuare tutte le operazioni relative alla manutenzione degli apparati elettrici o elettronici (sostituzione toner, ecc.)**. Onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor si devono garantire adeguati e naturali ricambi d'aria, oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

3. Per quanto riguarda i Collaboratori Scolastici, visti i rischi connessi allo spostamento di carichi, così come il lavoro sulle scale (pulizia delle stesse) o altre mansioni ritenute eccessivamente " faticose ", si dispone precauzionalmente il **divieto generalizzato di sollevare carichi e di lavorare sulle scale**. Si richiama inoltre l'obbligo di utilizzare prodotti non pericolosi come da indicazioni di cui alle Racc. CEE 89/542 e/o direttiva 67/548/CEE - indicazioni fornite dal produttore all'interno delle **Schede di Sicurezza**.

Si evidenzia l'obbligo dell'uso di adeguati guanti da lavoro. Onde evitare disturbi dovuti al microclima indoor, si devono garantire adeguati e naturali ricambi d'aria oltre all'assoluto rispetto del divieto di fumare.

Infine per quanto riguarda il rischio generico di esposizione a rumori eccessivi, si evidenzia che nella Scuola tale eventualità risulta alquanto remota (salvo casi particolari in presenza di specifici laboratori); i limiti normativi peraltro si riferiscono ad una esposizione media giornaliera (8 ore) difficilmente superabili all'interno delle aule scolastiche.

LAVORI VIETATI

È vietato adibire le lavoratrici gestanti al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, così come individuati nell'allegato A, B e C del D.Lgs. 151/2001. I lavori vietati che possono riguardare il comparto scolastico vengono di seguito riportati in un elenco sintetico, stralciato in modo non esaustivo dai citati allegati.

- Trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa;
- Rumori con esposizione media giornaliera superiore a 85 decibel LEP-d;
- Mansioni che espongono al virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati tossici: con etichetta T, molto tossici: con etichetta T+, corrosivi: con etichetta C, esplosivi: con etichetta E o estremamente infiammabili: con etichetta F+;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati nocivi: con etichetta Xn;
- Mansioni che espongono a sostanze e preparati classificati irritanti: con etichetta Xi;
- Mansioni che espongono al piombo e composti;
- Mansioni che espongono all'amianto;
- Lavori su scale ed impalcature mobili e fisse;

- Lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante.

RIEPILOGO DEGLI OBBLIGHI PROCEDURALI PER LE GESTANTI E/O IN ALLATTAMENTO

- **Personale scolastico (in genere):** se privo della vaccinazione contro il **virus della rosolia o Covid-19**, pertanto non sufficientemente protetto contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione (attestato con certificato medico), richiedere l'astensione anticipata dal lavoro.
- **Docenti di sostegno:** se utilizzati su casi "difficili" (con disturbi del comportamento, psicotici, ecc.), richiedere l'astensione anticipata dal lavoro.
- **Collaboratrice Scolastica:** non deve essere impiegata per lavori sulle scale, per manutenzione fotocopiatrici (cambio toner), per uso di prodotti di pulizia classificati come "pericolosi" - come da etichetta e scheda di sicurezza.

AGENTI CHE POSSONO COMPORTARE LESIONI DEL FETO E/O RISCHI DI DISTACCO DELLA PLACENTA

- Colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- Movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- Rumore;
- Radiazioni ionizzanti;
- Radiazioni non ionizzanti;
- Sollecitazioni termiche;
- Movimenti / posizioni di lavoro, spostamenti... fatica mentale e fisica ed altri disagi fisici connessi all'attività svolta...

ALLATTAMENTO

Per tutelare il **diritto ad un sano allattamento del nascituro**, la neomamma dovrà consegnare al Dirigente Scolastico il **certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto**.


RICEVUTO IL CERTIFICATO DI NASCITA, SI DOVRÀ INOLTARE LA RICHIESTA ALL'ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO PER L'ASTENSIONE OBBLIGATORIA CON RETRIBUZIONE AL 100% (FINO A SETTE MESI DI VITA DEL BAMBINO/A).

CASI SPECIFICI

A seguito della comunicazione di cui primo paragrafo, a cura del lavoratore interessato, il Dirigente Scolastico redigerà specifica scheda personale (riservata) allegandovi le certificazioni mediche e le dichiarazioni del caso [modello disponibile in www.studiarisicuri.it/modulistica/maternità].

Firmato

Il Dirigente Scolastico



Firmato

Responsabile S.P.P.

Arch. Filippo Fasulo



Firmato

Il Medico Competente



Firmato p.p.v.

Rappresentante Lavoratori Sicurezza

ALLEGATO A

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART.7

[Articolo 5 - D.P.R. N°1026 del 25 Novembre 1976]

Il divieto di cui all'articolo 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione connessa. I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono:

- A) Quelli previsti dal Decreto Legislativo N°345 del 04-08-99 e dal Decreto Legislativo N°262 del 18-08-00;
- B) Quelli indicati nella tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica N°303 del 19-03-56, per i quali vige l'obbligo delle visite mediche preventive e periodiche: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- C) Quelli che espongono alla silicosi e all'asbestosi, nonché alle altre malattie professionali di cui agli Allegati 4 e 5 al Decreto del Presidente della Repubblica N°1124 del 30-06-65 e successive modificazioni: durante la gestazione e fino a 7 mesi dopo il parto;
- D) I lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- E) I lavori su scale ed impalcature mobili e fisse: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- F) I lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- G) I lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

... omissis ...

ALLEGATO B

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.7

[Decreto Legislativo N°645 del 25 Novembre 1996 - Allegato 2]

A. Lavoratrici gestanti di cui all'Articolo 6 del testo unico.

... omissis...

b) agenti biologici: □ toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;

c) agenti chimici: □ piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

... omissis...

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'Articolo 6 del testo unico

1. Agenti chimici: □ piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano.

... omissis...

ALLEGATO C

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART.11

[Decreto Legislativo N°645 del 25 Novembre 1996 - Allegato 1]

A. AGENTI

1. Agenti Fisici

allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il distacco della placenta, in particolare:

- a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti;
- b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorso-lombari;
- c) rumore;
- d) radiazioni ionizzanti;
- e) radiazioni non ionizzanti;
- f) sollecitazioni termiche;
- g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e altri disagi fisici connessi all'attività svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1.

2. Agenti Biologici

Agenti biologici dei gruppi di rischio da 2 a 4 ai sensi dell'art. 75 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, N°626, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre ché non figurino ancora nell'Allegato II.

3. Agenti Chimici

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, sempre ché non figurino ancora nell'Allegato II: a) sostanze etichettate R40; R45; R46 e R47 ai sensi della direttiva 67/548/CEE, purché non figurino ancora nell'Allegato II; b) agenti chimici che figurano nell'Allegato VIII del Decreto Legislativo 19 Settembre 1994, N°626, e successive modificazioni ed integrazioni; c) mercurio e suoi derivati; d) medicinali antimitotici; e) monossido di carbonio; f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

... omissis...